

- a) Fase istruttoria – Interrogatorio formale – Mancata comparizione – Possibilità di trarre argomenti di prova – Sussistenza**
- b) Recesso – Atto unilaterale recettizio – Decorrenza degli effetti – Conoscenza del destinatario – Necessarietà**
- c) Appalto privato – Appaltatore – Domanda – Accertamento dell'inadempimento del committente – Valutazione comparativa delle condotte – Necessarietà – Condotta dell'appaltatore – Assenza dal cantiere – Mancata consegna del piano di sicurezza – Mancata indicazione degli operai destinati al cantiere – Mancanza predisposizione del programma dei lavori – Rilevanza**
- d) Legittimazione ad agire – Prospettazione dell'attore – Allegazione nella domanda – Sufficienza; Effettiva titolarità – Irrilevanza; Fondatezza della pretesa – Pertinenza**

cs

- a) Secondo l'art.232 c.p.c. "Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio". Ditalchè la mancata comparizione, pur non potendo equivalere ad una confessione, consente di trarre argomenti di prova.
- b) Secondo i principi generali qualunque ne sia la fonte (la legge o l'accordo delle parti) il recesso si manifesta sempre come un atto unilaterale recettizio ditalchè se non è necessario il consenso della parte cui è indirizzato produce effetti solo dal momento in cui quest'ultima ne viene a conoscenza e il recesso deve essere indirizzato a chi è investito degli effetti del recesso.
- c) Qualora, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto un contratto di appalto, l'appaltatrice abbia proposto la domanda di accertamento dell'inadempimento del committente, ai fini della valutazione comparativa delle condotte tenute dalle parti al fine di verificare la colpevolezza e la gravità del comportamento denunciato, assume rilievo dirimente l'assenza in cantiere alla data d'inizio lavori concordata, il mancato approvvigionamento del cantiere, la mancata consegna del piano di sicurezza, la mancata comunicazione degli operai che avrebbero lavorato in cantiere, la mancata predisposizione del programma dei lavori.
- d) La legittimazione ad agire, che si collega al principio contenuto nell'art. 81 c.p.c. secondo il quale nessuno può fare valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, costituisce una condizione dell'azione, una condizione cioè per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore,

prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, mentre appartiene al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio. La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda quindi sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come altrui, ovvero pretende di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur prospettando l'estraneità di quella parte al rapporto sostanziale controverso (cfr. Cass.civ. n. 15177/2002; Cass.civ. n. 10042/2000).